



Al Consiglio Superiore della Magistratura  
[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)

Al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano  
[segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it](mailto:segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it)

Al Ministro della Giustizia  
[centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)

Lecco 26 giugno 2012

**Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.**

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo residente a Lecco, Viale Dante n. 28, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI,

**PREMESSO CHE**

1. in data 22 giugno 2009 inoltrava un esposto a carico del giudice di pace in oggetto descritto, evidenziando alcuni esempi emblematici, 11 per l'esattezza, in cui era dato riscontrare una certa parzialità di trattamento da parte dello stesso; il CSM (pratica n. 482/GP/2009), deliberava di trasmettere l'esposto al Presidente della Corte di Appello di Milano per le valutazioni di competenza, comunicando tale delibera allo scrivente con nota protocollo P23267/2009 del 16.11.2009 e il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione, con provvedimento n. 138/gdp.ris/09 del 20.04.2010 disponeva l'archiviazione degli atti, comunicando tale provvedimento allo scrivente con nota protocollo n. 3/gdp.17/09 del 27.04.2010;
2. in data 09 febbraio 2010 lo scrivente inoltrava un secondo esposto a carico dello stesso giudice di pace Bagalà e anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte

d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. 41/gdp.ris/10 del 20.04.2010, comunicandolo allo scrivente con nota protocollo n. 2/gdp.17/10 del 22.06.2010;

3. il giudice Bagalà, visto l'esito degli esposti a lui favorevole, con atto di citazione in data 28 luglio 2010 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza lo scrivente e la SOS UTENTI, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di € 100.000, assumendo di essere stato diffamato per effetto della pubblicazione da parte del Sanfilippo sul sito web [www.tridipudi.it](http://www.tridipudi.it) del testo di uno dei due esposti; attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Brescia, con udienza del 30/10/2014 rinviata al 02/02/2017 per PC;
4. in data 12.01.2012 lo scrivente ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un terzo esposto indirizzato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia, al C S M, al Ministro della Giustizia Paola Severino e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano, significando che anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. 1/gdp.17/12 del 12.04.2012.

Premesso quanto sopra, lo scrivente trasmette in allegato due istanze di autorizzazione ad astenersi del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà, in cui figurano due errori di grammatica, **qual'è** con l'apostrofo e **fa** con l'accento, significando che per il primo errore, proprio perché fatto in entrambe le istanze, non si può pensare ad una distrazione, mentre per il secondo errore, proprio perché fatto soltanto in una delle due istanze, il Bagalà probabilmente ritiene che l'uso dell'accento sulla a nel verbo fa sia facoltativo, nel senso che per lui **fa** e **fà** sia la stessa cosa.

Poiché, nel caso di specie non si tratta di censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione, lo scrivente


#### CHIEDE

l'adozione di eventuali provvedimenti.

Con i più distinti saluti

Allegati 2 ut supra.

IL DELEGATO SOS UTENTI  
PER LA LOMBARDIA  
(Dr./Calogero Sanfilippo)



## Doc. 1

RON 22 GIU. 2012 11:51

GIUDICE DI PACE MISSAGLIA

NR. 663 P. 2/2

ordinatore, vista l'istanza che precede, rilevato di avere  
 omissis causa civile contro il dott. Colofera Saufli' ppo fatto re  
 esultante avanti il Tribunale di Pinerolo, Giudice dott. Bernini,  
 visto l'articolo 51 cpc.

OSSERVATO CHE:

nelle cause di opposizione a sentenza amministrativa -  
 qual'è quella cui si riferisce l'istanza - la parte pro  
 difensore personalmente;

possano sorgere perplessità sulla possibilità di applicare il  
 concetto di "difensore" di cui all'art. 51 cpc. n. 3 al  
 soggetto terzo delegato non avvocato;

sorgono perimenti dubbi, sul avviso del sottoscritto estensore,  
 sull'opportunità di applicare il disposto di cui all'ultimo  
 comma del surrichiamato articolo al caso di specie, in  
 quanto la possibilità di difendersi personalmente fa  
 opporre la scelta di delegare il Dott. Saufli' ppo stru-  
 mentale e non essere qui di caso dal sottoscritto gelp  
 competente per territorio e per materia secondo gli  
 ordinari criteri;

risulta peraltro opportuno che nell'obbligo del sotto-  
 scritto di astenersi dal trattare la causa si prometta  
 il Presidente del Tribunale di Lecco

chiede all' Ill. mo <sup>PTM</sup> Presidente del Tribunale di Lecco  
 l'autorizzazione ad astenersi dalla trattazione  
 del presente giudizio.

Manda la cancelleria per la trasmissione del  
 fascicolo al Presidente del Tribunale di Lecco.

Missaglia, 22 giugno 2012

CANCELLIERE  
 (Katia Staccia)



IL GIUDICE DI PACE  
 (Guido Alberto Bagalà)

RE 83/12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 22 GIU. 2012  
 IL CANCELLIERE  
 (Katia Staccia)

Doc. 2

2012 GIU. 21. 9:18

GIUDICE DI PACE MISSAGLIA

NR. 638 P. 1

vista l'istanza che precede,  
rilevato di avere promosso causa civile contro il dott.  
Paolo Sanfilippo tuttora pendente avanti il Tribunale  
di Bresera, Giudice dott. Benini;  
visto l'articolo 51 cpc.

OSSERVATO CHE

- nelle cause di opposizione a sentenza summa istra-  
tiva - qual'è quella cui si riferisce l'istanza - la  
parte può difendersi personalmente;
- possono sorgere perplessità sulla possibilità di appli-  
care il concetto di "difensore" di cui all'art. 51 cpc  
al soggetto terzo delegato non avvocato;
- sorgono parimenti dubbi, ad avviso del sottoscritto  
estensore, sull'opportunità di applicare il disposto  
di cui all'ultimo comma del sumichiamato articolo  
al caso di specie, in quanto la possibilità di difendersi  
si personalmente fa apparire la scelta di  
delegare il Dott. Sanfilippo strumentale a non  
essere giudicato dal sottoscritto fap competente  
per territorio e per materia secondo gli ordinari  
criteri;
- risulta peraltro opportuno che sull'obbligo del sottoscritto  
di astenersi dal trattare la causa si promuova il  
Presolente del Tribunale di Lecco

PTM

chiede all' Ill. <sup>mo</sup> Presolente del Tribunale di Lecco  
l'autorizzazione ad astenersi dalla trattazione  
del presente giudizio.

Manda la cancelleria per la trasmissione del  
fascicolo al Presolente del Tribunale di  
Lecco.

Usc. Missaglia, 21 giugno 2012 IL Giudice di Pace (Liberto Bagalà)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA P. 18.6.2012  
Visto il 21 GIU. 2012 IL GIUDICE DI PACE

RC 90/12